

**Relazione alla proposta di legge n. 243 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni:
Disciplina della classificazione degli stabilimenti balneari.**

Signori Consiglieri,

L'importante vocazione turistica della regione Marche deve essere accompagnata e sostenuta dalle istituzioni con interventi sia di incentivo che di stimolo al miglioramento della qualità dei servizi e dell'accoglienza. Conseguentemente si ritiene necessario offrire ai turisti, anche utenti dei servizi balneari, indicatori obiettivi e di facile impatto per riconoscere il livello qualitativo delle strutture turistico-balneari. Parimenti l'introduzione di un nuovo sistema di classificazione degli stabilimenti balneari, oltre a riconoscere lo sforzo di miglioramento e differenziazione dell'offerta da parte degli operatori, costituisce nel contempo uno stimolo all'elevazione ed al mantenimento di alti standards, rendendo più competitivo sia il settore specifico che l'intero territorio.

Pertanto la presente proposta di legge propone l'introduzione per le strutture balneari di un sistema di classificazione simile a quello in uso per le strutture ricettive. Sono numerosi gli operatori del settore balneare che investono nel loro stabilimento aumentando il livello del servizio offerto e di conseguenza contribuendo a migliorare l'immagine del turismo regionale; sembra quindi opportuno, per puntare sulla qualità delle strutture e dei servizi offerti a chi visita la nostra Regione, introdurre un sistema di valutazione che permetta di avviare un sistema virtuoso. Incentivare e premiare chi investe nelle proprie strutture attraverso un sistema di valutazione chiaro e comprensibile per l'utente.

Il settore balneare rappresenta una componente importante del turismo marchigiano e si rende opportuna una classificazione in base ai requisiti posseduti, che valorizzi la qualità dei servizi offerti e delle strutture, con un sistema che va da una a cinque stelle con una classificazione che abbia validità quinquennale. I criteri proposti prevedono servizi differenti a seconda delle stelle richieste: si va dalla semplice esposizione di carte topografiche, iniziative culturali, informazioni meteo e sulla qualità delle acque di balneazione, mentre per la quarta e quinta stella sono indispensabili servizi superiori come il telo mare gratuito sulla spiaggia, l'assistenza sotto gli ombrelloni, dotazione di sedie "Job", il personale in divisa, multilingue e con targhetta di riconoscimento, i bagnini in possesso di brevetti per primo soccorso e tecniche di rianimazione, una distanza tra gli ombrelloni superiore a 5 metri, oltre ad una rete wi-fi certificata e contenitori di raccolta differenziata nascosti da opere di mitigazione ambientale e parcheggi custoditi.

Per raggiungere questi obiettivi, la presente legge prevede tre articoli e una tabella dei requisiti distinti per categoria.

All'articolo 1 si introduce l'obbligo di esporre negli stabilimenti la valutazione espressa in stelle

ottenuta assieme all'elenco delle tariffe e dei servizi offerti ed alle altre informazioni di essenziale importanza.

L'articolo 2 specifica dove si inserisce la presente legge all'interno della legge regionale sul turismo, in relazione alla definizione delle relative procedure, la durata della classificazione e le tempistiche per la loro richiesta oltre alle competenze in materia della Giunta regionale.

L'articolo 3 stabilisce che dalla presente legge non deriva nessun onere per il bilancio regionale.

L'articolo 4 definisce un periodo transitorio di due anni in considerazione della contingente e particolare condizione operativa delle imprese.

L'articolo 5 stabilisce l'invarianza finanziaria.

La legge si completa con una tabella (richiamata dall'articolo 2, comma 1) dove si specificano nel dettaglio i servizi necessari per la classificazione a stelle degli stabilimenti.